

COMUNICAZIONI

Missioni valedoli nella seduta del 5 maggio 1999.

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Copercini, Corleone, Danese, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, De Luca, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Fei, Gerardini, Li Calzi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Olivieri, Pennacchi, Pinza, Ranieri, Rivera, Scalia, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 4 maggio 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ALOI e COLOSIMO: « Interventi in favore delle aziende agricole della regione Calabria colpite da calamità naturali » (5977);

CAVALIERE e BOSCO: « Concessione di contributi ai comuni a vocazione turistica per i danni subiti a causa delle azioni militari intraprese contro la Repubblica federale di Jugoslavia » (5981);

GRAMAZIO: « Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico » (5982);

ARACU: « Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernenti la libera circolazione dei pattini a rotelle » (5983);

LECCESE: « Disposizioni contro lo sfruttamento del lavoro minorile e istitu-

zione dell'Autorità garante della qualità sociale dei prodotti » (5984).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale.

In data 4 maggio 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

CONTENTO ed altri: « Norme sulla promozione dei giudizi di legittimità costituzionale da parte di un quinto dei componenti di una Camera » (5985).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

In data 4 maggio 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 941-1152-1432-1700. — Senatori FUMAGALLI CARULLI ed altri; TERRACINI ed altri; AVOGADRO ed altri; MANIERI ed altri: « Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo » (*approvata, in un testo unificato, dal Senato*) (5978);

S. 2675. — « Misure contro la violenza nelle relazioni familiari » (*approvato dal Senato*) (5979);

S. 3399-3477-3554-3644-3672. — Senatori PAGANO ed altri; MANIS ed altri; BEVILACQUA ed altri; CÒ ed altri; RIPAMONTI e CORTIANA: « Istituzione della

terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università» (*approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato*) (5980).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE FINI ed altri: « Modifiche all'articolo 116 della Costituzione in materia di concessione di forme particolari di autonomia alle regioni » (5918) *Parere della V Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

VII Commissione (Cultura):

MANZIONE: « Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di regolarizzazione degli iscritti ai corsi di laurea » (5908) *Parere delle Commissioni I, II e V.*

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 23 aprile 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 aprile 1999.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettere del 26 aprile 1999, ha

trasmesso tre note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea LABATE ed altri n. 9/5267/128, concernente norme per l'assunzione temporanea di addetti allo svolgimento di attività stagionali, DUCA ed altri n. 9/5267/152, concernente l'attuazione di concorsi riservati ai lavoratori che abbiano svolto attività con contratti temporanei o in progetti di lavoro socialmente utili, SCRIVANI ed altri n. 9/5267/153, concernente norme per il riconoscimento ai fini pensionistici del periodo di lavoro svolto all'estero per i soggetti che risultino dipendenti dalla pubblica amministrazione italiana, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 1998.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare e sono trasmesse alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'ambiente.

Il ministro dell'ambiente, con lettera in data 29 aprile 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nel 1997 con allegati il bilancio di previsione 1998 e le piante organiche 1997 dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con lettera in data 30 aprile 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 giugno 1998, n. 204, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per il

reparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1999.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 4 giugno 1999.

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con lettera in data 30 aprile 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 51, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente l'impiego del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 25 maggio 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 29 aprile 1999, alla pagina 4, seconda colonna, ventinovesima riga, la parola (ISOFOL) deve intendersi sostituita dalla seguente (ISFOL).

DISEGNO DI LEGGE: S. 3593 — MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL E L'ENPALS, NONCHÉ DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI (APPROVATO DAL SENATO) (5809)

(A.C. 5809 — Sezione 1)

ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 39.

(Disposizioni in materia di assicurazione e di intervento statale per le calamità naturali).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare in maniera organica la materia dell'intervento dello Stato per la ricostruzione e il recupero di beni immobili privati distrutti o danneggiati a seguito del verificarsi di calamità naturali, compresa l'assicurazione per la copertura del rischio incendio di beni immobili di proprietà dei soggetti privati attraverso l'estensione obbligatoria della garanzia per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali, quali terremoti, maremoti, frane, alluvioni, inondazioni, fenomeni vulcanici, attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) prevedere misure fiscali agevolate sulle polizze assicurative volte a facilitare, senza che ne derivino perdite di gettito per

il bilancio dello Stato, l'estensione obbligatoria della copertura assicurativa delle polizze incendio ai rischi da calamità naturali per i beni immobili privati destinati ad uso residenziale, con particolare riferimento all'abitazione principale, e ad attività produttive e di servizi;

b) prevedere le modalità per un graduale inserimento dell'estensione obbligatoria di garanzia nei contratti in corso per il rischio incendio, da completare entro l'anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

c) limitare l'intervento dello Stato alle calamità naturali a seguito delle quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabilendo altresì che l'intervento statale non può superare l'importo corrispondente alla differenza tra il rimborso assicurativo e il costo della ricostruzione o del ripristino in migliori condizioni di sicurezza degli immobili distrutti o danneggiati, quali spostamento di sedime o di sito e miglioramento delle caratteristiche antisismiche delle strutture;

d) disciplinare, con criteri e parametri uniformi, gli interventi statali a favore di soggetti privati danneggiati da calamità naturali, inclusi gli aspetti relativi ad agevolazioni in materia fiscale, sanitaria, di lavoro, di servizio militare, nonché quelli relativi a proroghe di termini tributari, previdenziali, legali e processuali;

e) prevedere la riduzione di una quota compresa tra il 30 e il 60 per cento del contributo che lo Stato eroga con provvedimenti specificamente adottati a favore dei soggetti privati danneggiati i cui beni immobili sono privi di copertura assicurativa per i rischi da calamità naturali, determinando il valore della quota in relazione alle condizioni economiche dei soggetti danneggiati e prevedendo altresì che al di sotto di determinati livelli di reddito sia consentita l'assunzione a carico dello Stato dell'intero costo della ricostruzione o del ripristino in migliori condizioni di sicurezza degli immobili distrutti o danneggiati, di cui alla lettera c), purché si tratti di abitazione principale;

f) individuare i casi e le tipologie di beni, oltre quelli realizzati in contrasto con normative e regolamentazioni ambientali, urbanistiche ed edilizie, in relazione ai quali l'intervento dello Stato viene ulteriormente limitato o precluso;

g) stabilire i limiti massimi del rimborso assicurativo, tenendo anche conto delle riserve costituite dalle imprese assicuratrici negli anni ad andamento favorevole della sinistralità ed operando in particolare sul piano della individuazione delle somme assicurate e della disciplina delle modalità di determinazione dei premi, prevedendone fasce rapportate al livello di rischio con un aumento del costo connesso all'estensione ai rischi da calamità naturali comunque non superiore al 50 per cento del premio della polizza incendio e prevedendo altresì nei contratti di assicurazione, relativamente ai rischi da calamità naturali, una franchigia obbligatoria non coperta;

h) favorire il coordinamento tra le compagnie di assicurazione, anche mediante la costituzione di uno o più consorzi, ai fini del più proficuo utilizzo dello strumento della riassicurazione catastrofale, e prevedere appropriate misure per garantire il massimo livello di concorrenzialità tra le imprese assicuratrici;

i) prevedere l'istituzione di un apposito fondo di garanzia;

l) definire i parametri cui fare riferimento per la determinazione del valore delle diverse tipologie di beni assicurati danneggiati e le modalità per un rapido accertamento e liquidazione dei danni da parte delle società di assicurazione;

m) prevedere, a cura del Dipartimento per la protezione civile, la realizzazione di una adeguata campagna di informazione rivolta a tutti i cittadini su natura, caratteristiche e finalità dell'assicurazione contro i rischi da calamità naturali.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi stessi.

3. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1999, previo parere delle Commissioni di cui al comma 2.

4. La nuova disciplina dell'intervento statale, stabilita nei decreti legislativi di cui al comma 1, riguarda i soggetti privati danneggiati da calamità naturali avvenute trascorsi sei mesi dalla pubblicazione dei medesimi decreti legislativi nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. A partire dall'esercizio 2002 saranno annualmente iscritte, in un apposito fondo destinato ad interventi di protezione civile per la prevenzione e la riduzione dei rischi da calamità naturali, da attuare secondo programmi adottati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse corrispondenti agli eventuali minori stanziamenti per interventi di ricostruzione e ripristino a seguito di calamità naturali, rispetto alla media degli stanziamenti impegnati a consuntivo nei cinque esercizi precedenti.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 39.

Sopprimerlo.

***39. 1.** (38. 56.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampeo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Sopprimerlo.

***39. 2.** (38. 55.) Possa, Radice, Stradella.

Sopprimerlo.

***39. 49.** (38. 29.) Peretti.

Sopprimerlo.

***39. 60.** (38. 51.) Scalia, Gardiol, Turrone.

Sopprimerlo.

***39. 43.** (38. 1.) Galdelli.

Sopprimerlo.

***39. 3.** (38. 11.) Giordano, Bonato, Cangiemi.

Sopprimerlo.

***39. 42.** (38. 2.) Giancarlo Giorgetti, Apolloni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 39.

1. È istituito presso l'Inail un fondo separato per l'assicurazione della popola-

zione e dell'ambiente contro i grandi rischi produttivi e industriali e contro le calamità naturali.

Il fondo è alimentato con contributi a carico delle imprese pubbliche e private che svolgono attività a rischio per le popolazioni e per l'ambiente, con una addizionale dell'1 per cento sulle polizze assicurative dei rami vita, malattie, incendio e furto e con parte degli interessi sulle entrate dell'Inail.

Allo scopo le entrate e i fondi Inail sono depositati non più in Tesoreria ma presso il sistema bancario.

Le imprese che svolgono attività a rischio soggette alla presente disposizione sono quelle che necessitano di speciali autorizzazioni e inserite in apposito elenco, tenuto conto delle disposizioni comunitarie in materia di incidenti rilevanti e di imprese a rischio.

In caso di incidente o di calamità naturale il Governo delibera l'intervento del fondo e definisce i relativi criteri anche al fine del ristoro dei danni.

Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo attuativo della materia entro il 31 dicembre 1999.

Lo schema del decreto deve essere inviato alle Commissioni competenti della Camera e del Senato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge«.

39. 5. (38. 75.) Alemanno.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole da: è delegato fino a: diretti a con le seguenti: è impegnato a presentare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge recante norme preposte a.

39. 6. (38. 12.) Giordano, Bonato, Cangiemi.

Al comma 1, all'alinea, dopo la parola: organica aggiungere le seguenti: ed in via generale.

39. 7. (38. 28.) Russo.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole da: intervento dello Stato fino a: compresa l'

39. 62. (38. 46.) Turrone, Scalia.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole da: attraverso l'estensione fino a: fenomeni vulcanici.

39. 8. (38. 13.) Giordano, Bonato, Cangelmi.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere la parola: obbligatoria

Conseguentemente, sopprimere la medesima parola alle lettere a) e b).

***39. 63.** (38. 47.) Turrone, Scalia.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere la parola: obbligatoria.

***39. 9.** (38. 44.) Radice, Stradella, Possa.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere la parola: obbligatoria.

***39. 10.** (38. 57.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: calamità naturali, quali.

39. 11. (38. 53.) Possa.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: frane, alluvioni, inondazioni, fenomeni vulcanici con le seguenti: e fenomeni vulcanici, nonché frane, inondazioni e alluvioni, ad esclusione di quelle causate da dissesto idrogeologico.

39. 61. (38. 52.) Scalia, Gardiol, Turrone.

Al comma 1, all'alinea, dopo la parola: frane aggiungere le seguenti: grandinate, neviccate.

39. 44. (38. 3.) Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: misure fiscali agevolative con le seguenti: la detrazione dalla imposta lorda sul reddito dei premi corrisposti, al netto delle imposte.

39. 12. (38. 8.) Carlo Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: l'estensione obbligatoria fino alla fine della lettera

39. 13. (38. 14.) Giordano, Bonato, Cangelmi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: destinati ad uso residenziale.

39. 14. (38. 58.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***39. 15.** (38. 59.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***39. 16.** (38. 15.) Giordano, Bonato, Cangelmi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

39. 17. (38. 16.) Giordano, Bonato, Cangelmi.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: il rimborso assicurativo e

Conseguentemente aggiungere, in fine, le seguenti: ed il rimborso assicurativo.

39. 24. (38. 10.) Antonio Pepe, Carlo Pace.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: disciplinare fino a: uniformi, gli con le seguenti: redigere un testo unico in materia di

39. 18. (38. 60.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Alla lettera d) sostituire la parola: inclusi, con le seguenti: tesi alla ricostruzione degli immobili danneggiati e/o crollati, nonché definire con esattezza.

39. 19. (38. 17.) Giordano, Bonato, Cangiemi.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

39. 20. (38. 18.) Giordano, Bonato, Cangiemi.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) prevedere la riduzione di una quota compresa tra il 15 e il 30 per cento del contributo che lo Stato eroga con provvedimenti specificamente adottati a favore dei soggetti privati danneggiati i cui beni immobili sono privi di copertura assicurativa per i rischi da calamità naturali.

39. 21. (38. 61.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: 30 e il 60 con le seguenti: 10 e il 20.

39. 64. (38. 48.) Turrone, Scalia.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: determinando fino alla fine della lettera.

39. 22. (38. 62.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 1 lettera e), sostituire la parola: economiche con la seguente: patrimoniali e la parola: reddito con la seguente: patrimonio.

39. 45. (38. 5.) Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, alla lettera e), dopo le parole: dei soggetti danneggiati aggiungere le seguenti: considerando quelle a scelta del danneggiato, dell'anno dell'intervento e di quello successivo.

39. 23. (38. 9.) Carlo Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera f), sopprimere la parola: ulteriormente.

39. 24. (38. 19.) Giordano, Bonato, Cangiemi.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

***39. 25.** (38. 63.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 1 sopprimere la lettera g).

39. 65. (38. 49.) Turrone, Scalia.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

***39. 26.** (38. 20.) Giordano, Bonato, Cangiemi.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: dei premi, prevedendone fasce riportate al livello di rischio *con le seguenti:* del premio unico nazionale.

39. 27. (38. 30.) Boccia.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: con un aumento del costo connesso *fino a:* premio della polizza incendio e.

39. 28. (38. 64.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) determinare il livello di rischio, di cui alla lettera precedente, per ogni comune, sulla base dei livelli di rischio associato alle singole tipologie di calamità. Allegare ad uno dei provvedimenti delegati una tabella che indichi per ciascun comune il livello di rischio complessivo e la sua disaggregazione nelle sue componenti così individuate:

- 1) rischio sismico (terremoti e maremoti);
- 2) rischio vulcanico;
- 3) rischio di frane e simili;
- 4) rischio di alluvione e inondazione.

39. 29. (38. 54.) Possa.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

39. 30. (38. 21.) Giordano, Bonato, Cangelmi.

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

h) favorire, ai fini di un più proficuo utilizzo dello strumento della riassicurazione catastrofale, il coordinamento tra le

compagnie di assicurazione mediante la costituzione di un consorzio obbligatorio.

39. 31. (38. 65.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

39. 32. (38. 22.) Giordano, Bonato, Cangelmi.

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: di riserva per fronteggiare le calamità e consentire l'avvio di una politica sistematica di prevenzione che, in prospettiva, diminuisca il rischio ed aumenti le possibilità di non intaccare il fondo di garanzia di cui alla presente lettera,

39. 33. (38. 67.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

39. 34. (38. 68.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: i parametri cui far riferimento per la determinazione del valore delle diverse tipologie di beni assicurati danneggiati e.

39. 35. (38. 69.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

l-bis) prevedere l'obbligo, da parte delle compagnie di assicurazione, di provvedere al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati nel termine perentorio di un anno dalla data in cui si è verificato l'evento calamitoso e, in caso di ritardo,

comunque motivato, stabilire l'applicazione di un penale progressiva pari al tre per cento dell'importo dovuto per ogni mese di ritardo.

39. 66. (38. 50.) Turrone

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

39. 36. (38. 24.) Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 1 aggiungere in fine la seguente lettera:

m-bis) prevedere a cura delle camere di commercio la stesura ed il mantenimento del registro pubblico dei condomini.

39. 46. (38. 6.) Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

m-bis) prevedere per tutti i soggetti di cui all'articolo 1128 del codice civile l'obbligatorietà della stipula di un contratto di polizza assicurativa globale fabbricato.

39. 47. (38. 7.) Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Al comma 2, dopo le parole: del parere, aggiungere la seguente: vincolante.

39. 37. (38. 25.) Giordano, Bonato, Cangemi.

Sopprimere il comma 3.

39. 38. (38. 26.) Giordano, Bonato, Cangemi.

Sopprimere il comma 4.

39. 39. (38. 27.) Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 4, sostituire le parole da: trascorsi sei mesi sino alla fine del comma con le seguenti: successivamente all'entrata in vigore della disciplina concernente l'estensione obbligatoria della garanzia per la copertura dei rischi da calamità naturali.

39. 48. (38. 4.) Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, sostituire le parole da: iscritte fino a: rischi di calamità naturali con le seguenti: restituite ai contribuenti, mediante proporzionale riduzione dell'aliquota delle imposte dirette.

***39. 40.** (38. 45.) Radice, Stradella, Possa.

Al comma 5, sostituire le parole da: iscritte fino a: rischi da calamità naturali con le seguenti: restituite ai contribuenti, mediante proporzionale riduzione dell'aliquota delle imposte dirette.

***39. 41.** (38. 70.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Raddoppio strada statale Ragusa-Catania).

1. Per la realizzazione del raddoppio della strada statale n. 514 tra Ragusa e Catania è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-

zione economica, utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

39. 01. (9. 0. 1.) Borrometi, Caruano, Carlo Pace.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

(A.C. 5809 — Sezione 2)

ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 40.

*(Sicurezza idraulica
dei territori del Bacino del Po).*

1. Al solo fine della totale realizzazione di interventi necessari alla sicurezza idraulica dei territori del Bacino del Po interessati dal rischio di eventi alluvionali e calamitosi, è autorizzata l'esecuzione dei lotti di completamento da parte delle imprese esecutrici di lotti precedenti, compresi nella progettazione generale redatta dalle imprese stesse entro il 31 dicembre 1994, approvata dal Magistrato del Po di Parma.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 40.

Sopprimerlo.

***40. 1.** (39. 3.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Sopprimerlo.

***40. 2.** (39. 1.) Peretti.

Sopprimelo.

***40. 3.** (39. 2.) Turrone, Scalia.

(A.C. 5809 — Sezione 3)

ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 41.

(Norme per il mercato del gas naturale).

1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del mercato del gas naturale, con particolare riferimento all'attività di trasporto, stoccaggio e distribuzione, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, e ri definire conseguentemente tutte le componenti rilevanti del sistema nazionale del gas, ivi incluse quelle relative al servizio di pubblica utilità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'apertura del mercato del gas naturale avvenga nel quadro di regole che garantiscano, nel rispetto dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, lo svolgimento del servizio pubblico, compresi i relativi obblighi, l'universalità, la qualità e la sicurezza del medesimo, l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi;

b) prevedere che, in considerazione del crescente ricorso al gas naturale e per conseguire un maggiore grado di interconnessione al sistema europeo del gas, le

opere infrastrutturali per lo sviluppo del sistema del gas siano dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti e indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

c) eliminare ogni disparità normativa tra i diversi operatori nel sistema del gas, garantendo, nei casi in cui siano previsti contributi, concessioni, autorizzazioni o altra approvazione per costruire o gestire impianti o infrastrutture del sistema del gas, uguali condizioni e trattamenti non discriminatori alle imprese;

d) prevedere misure affinché nei piani e nei programmi relativi ad opere di trasporto, di importazione e di stoccaggio di gas sia salvaguardata la sicurezza degli approvvigionamenti, promossa la realizzazione di nuove infrastrutture di produzione, stoccaggio ed importazione, e favorito lo sviluppo della concorrenza e l'utilizzo razionale delle infrastrutture esistenti;

e) prevedere che le imprese integrate nel mercato del gas costituiscano, ove funzionale allo sviluppo del mercato, società separate, e in ogni caso tengano nella loro contabilità interna conti separati per le attività di importazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio, e conti consolidati per le attività non rientranti nel settore del gas, al fine di evitare discriminazioni o distorsioni della concorrenza;

f) garantire trasparenti e non discriminatorie condizioni per l'accesso regolato al sistema del gas;

g) stabilire misure perché l'apertura del mercato nazionale del gas avvenga nel quadro dell'integrazione europea dei mercati sia per quanto riguarda la definizione dei criteri per i clienti idonei su base di consumo per località, sia per facilitare la transizione del settore italiano del gas ai nuovi assetti europei, sia per assicurare alle imprese italiane, mediante condizioni di reciprocità con gli altri Stati membri dell'Unione europea, uguali condizioni di competizione sul mercato europeo del gas.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 41.

Sopprimerlo.

***41. 16.** (40. 1.) Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Sopprimerlo.

***41. 1.** (40. 3.) Giordano, Bonato, Cangemi.

Sopprimerlo.

***41. 2.** (40. 19.) Possa.

Al comma 1, sostituire le parole da: Al fine di fino a: più decreti legislativi, con le seguenti: Il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è impegnato a presentare un disegno di legge.

41. 3. (40. 4.) Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: trasporto, stoccaggio e.

41. 4. (40. 15.) Bonato, Cangemi, Edo Rossi.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: entro un anno dalla data di entrata in vigore, con le seguenti: entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore.

41. 19. (40. 20.) Scalia, Gardiol.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: uno o più decreti legislativi, aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

***41. 20.** (40. 21.) Scalia, Gardiol.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: uno o più decreti legislativi aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

***41. 5.** (40. 23.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: uno o più decreti legislativi aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

***41. 6.** (40. 25. e 40. 26.) Tortoli, Valducci.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

41. 7. (40. 5.) Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: e favorito lo sviluppo della concorrenza.

41. 8. (40. 6.) Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

41. 9. (40. 7.) Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: e) prevedere che le imprese integrate nel mercato del gas si dotino di una contabilità separata per le attività di importazione, trasporto, stoccaggio e distribuzione e conti consolidati per le atti-

vità non rientranti nel settore del gas al fine di evitare discriminazioni o distorsioni della concorrenza.

41. 10. (40. 16.) Bonato, Cangemi, Edo Rossi.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: e in ogni caso tengano nella loro contabilità interna conti separati.

41. 17. (40. 10.) Peretti.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

41. 11. (40. 8.) Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 1, lettera f) sopprimere la parola: regolato.

41. 21. (40. 12.) Manzione.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

41. 12. (40. 9.) Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine le parole: sia, infine, per quanto riguarda l'adeguamento degli operatori in tema di comunicazione agli uffici di statistica dell'Unione Europea dei dati medi e relativi al prezzo delle importazioni del gas in Italia.

41. 13. (40. 18.) Contento, Rasi.

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

h) qualora tale condizione non si realizzasse nella stessa dimensione, il governo deve emanare norme che limitano l'accesso al mercato italiano per le imprese dei paesi nei quali vi è stata una inferiore apertura del mercato alla concorrenza.

41. 14. (40. 17.) Bonato, Cangemi, Edo Rossi.

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

h) prevedere che nei settori dell'energia elettrica e del gas siano da considerare servizi le attività di produzione, trasmissione, trasporto e distribuzione, anche non assoggettate a regimi concessori o autorizzativi, ivi comprese le operazioni attraverso le quali l'elettricità e il gas vengono immessi nelle reti nazionali di trasmissione e trasporto.

41. 18. (40. 22.) Scalia, Gardiol.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi entro il termine perentorio di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi stessi. Qualora il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari permanenti decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

41. 22. Le Commissioni

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Aggiungere in fine il seguente comma:

1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi stessi.

41. 15. (40. 14.) Cangemi, Bonato, Edo Rossi.

(A.C. 5809 – Sezione 4)

**ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 42.

(Disposizioni concernenti il titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219).

1. Gli alloggi realizzati nei comuni contermini al comune di Napoli ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ed indicati nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1994, sono acquisiti, all'atto del trasferimento, al patrimonio disponibile dei comuni nel cui territorio sono stati realizzati.

2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprese nei comparti in cui ricadono gli alloggi di cui al comma 1 sono acquisite, all'atto del trasferimento, al demanio o al patrimonio del comune destinatario degli alloggi. Con tali opere è trasferita ai comuni l'eventuale residua dotazione finanziaria loro afferente. Le chiese ed i centri parrocchiali, con le relative pertinenze, sono trasferite alla curia vescovile competente per territorio.

3. Il Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997, e successivi decreti, gestisce il contenzioso di competenza dello Stato e predispone, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 6, un piano per la definizione e chiusura del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Il piano, tenendo conto dello stato di attuazione, individua gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di completamento necessari per l'ultimazione delle